

## LO SPORT ALLA LUCE del DECRETO RIAPERTURE BIS (DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65)

1

### ZONA GIALLA

#### LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI

- L'art. 1 comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del D.L. 65 (19 maggio 2021) e fino al 6 giugno 2021 i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- (Comma 2) Dal 7 giugno al 20 giugno 2021 i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
- (Comma 3) Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
- (Comma 4) Dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
- (Comma 5) Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui sopra.

#### Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

- L'articolo 4 comma 1 stabilisce che dal 24 maggio 2021 le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
- (Comma 2) Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (aperture piscine all'aperto dal 15 maggio 2021).
- (Comma 3) Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

#### Eventi sportivi aperti al pubblico

- L'Articolo 5 comma 1 stabilisce che in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle

**competizioni sportive diversi** da quelli di cui all'articolo 5 del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero diversi da quelli riconosciuti dal CONI e dal CIP di preminente interesse nazionale), esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita **non può essere superiore al 25 per cento** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a **1.000 per impianti all'aperto** e a **500 per impianti al chiuso**. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. **Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.**



### **Impianti nei comprensori sciistici**

- L'articolo 6 comma 1 prevede che **dal 22 maggio 2021, in zona gialla**, è consentita la riapertura **degli impianti nei comprensori sciistici**, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

### **Corsi di formazione**

- L'articolo 10 prevede che **dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

Inoltre, ai sensi del **D.L. 52 per quanto non modificato dal D.L. 65**, in ZONA GIALLA

- ✓ A decorrere **dal 26 aprile 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 3), nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS, **è consentito lo svolgimento all'aperto di QUALSIASI attività SPORTIVA anche di SQUADRA e di CONTATTO**. E' comunque VIETATO l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui sopra.
- ✓ A decorrere dal **15 maggio 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 1), sono consentite le **attività di piscine all'aperto** in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS.
- ✓ Dal **1° luglio 2021**, (ai sensi dell'articolo 7 - COMMA 3), **sono altresì consentiti i convegni e i congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## **ZONA ARANCIONE**

In zona Arancione e Rossa permangono i limiti di orario agli spostamenti dalle 05:00 alle 22:00

Restano consentiti in zona ARANCIONE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.** L'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo quanto specificato all'art. 35 comma 2 del DPCM del 02 marzo 2021 (per poter usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. **Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.**
- ✓ Gli **eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip**, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
- ✓ Le **sessioni di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.

## **ZONA ROSSA**

Per quanto riguarda le zone ROSSE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ E' previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- ✓ L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
- ✓ L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione.
- ✓ Come specificato nelle **FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri** è possibile sia in **zona arancione che rossa**, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

- ✓ Viene sospesa l'attività anche nei centri e circoli sportivi all'aperto.
- ✓ Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, organizzate da FSN/DSA/Organismi Internazionali, riconosciute di preminente rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico.
- ✓ Sono **CONSENTITE le SESSIONI di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, **partecipanti alle competizioni sopra citate** sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS. (La FAQ n. 5 del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che sono possibili, in zona rossa, gli allenamenti a porte chiuse degli atleti agonisti appartenenti agli EPS che partecipano a Manifestazioni, Riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale, che non siano sospese).